

riconoscimento di almeno il 50% dei CFU maturati nella sede di provenienza. Altri elementi destinati ad operare nella medesima direzione sono previsti nella sezione 4 sui "requisiti minimi" che occorre rispettare ai fini della attivazione dei corsi di studio.

1.4.2. Per intervenire efficacemente sulle maggiori criticità della situazione attuale non è però sufficiente il rispetto delle norme. Il successo dell'azione di riforma dipende infatti dalla qualità dei progetti formativi delle università, e dai loro risultati effettivi, da sottoporre a continua valutazione i cui giudizi devono essere resi pubblici. In questo senso, coerentemente con gli orientamenti appena richiamati, vi sono obiettivi specifici da conseguire da parte degli atenei, sulla base dei quali verrà condotto uno specifico monitoraggio:

a) *una riduzione complessiva dell'offerta* di corsi di studio, particolarmente se non sostenuta da una adeguata domanda studentesca, per assicurare il contributo di un numero maggiore di docenti, un più solido impianto, una migliore qualità dell'offerta formativa e una effettiva stabilità nel tempo dei percorsi;

b) *una maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi, in particolare di secondo livello*, utile a garantire che l'offerta formativa rimanga ampia e variata e che l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale risulti possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, con effetti positivi anche quanto a valorizzazione dell'interdisciplinarietà. Avvalendosi di una tale opportunità, occorrerà d'altra parte accertarsi che all'articolazione in curricula corrisponda un'ampia base comune, garantendo omogeneità e coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe. Risultati analoghi, tanto più in presenza di un numero non rilevante di studenti interessati, si potranno perseguire istituendo e attivando corsi interclasse, come consentito dalla nuova normativa;

c) *una effettiva e realistica definizione degli obiettivi formativi* di ciascun corso di studio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti concordati in sede europea in termini di apprendimento atteso (i cosiddetti "descrittori di Dublino" del dicembre 2004);

d) *la collaborazione con il mondo del lavoro e delle professioni* nella progettazione dei percorsi formativi e, se necessario o opportuno, nella messa in opera di parti del percorso medesimo; collaborazione in questo senso è stata assicurata a livello nazionale e locale dalle associazioni imprenditoriali, con impegni formali.

e) *una chiara e coerente configurazione degli indirizzi generali dei progetti formativi riguardo alla loro collocazione al primo o al secondo livello*, in modo da evitare la ripetizione delle medesime attività formative e collocando di norma gli insegnamenti di carattere più avanzato/specialistico al secondo livello; è inoltre necessario che l'istituzione delle lauree e specialmente delle lauree magistrali corrisponda a un'effettiva e significativa presenza di attività di ricerca coerenti con il profilo dei corsi.

f) *una equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti* in funzione di un'offerta formativa proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti dalla normativa vigente, in modo da garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti, anche come qualificazione della formazione;